



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301 P.I. 00550200307
Tel. 0432 985266 Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

VERBALE DI ESAME DELLE OPPOSIZIONI PER L'ALLOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENZONE

L'anno 2026, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta della sede municipale, si è riunita la Commissione così come nominata con atto prot. 3145 del 11/05/2026 e preposta all'esame, alla valutazione delle istanze e alla gestione delle relative opposizioni.

La dott.ssa Pasquin Francesca, verificata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta e invita la Commissione a procedere secondo i punti fissati all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame dell'opposizione e dei motivi di gravame presentati dal sig. Simonetti Alvio (prot. n. 3727 del 05/06/2026 e prot. n. 3910 del 10/06/2026) avverso l'esclusione dal bando e la conseguente dichiarazione di gara deserta;
2. determinazioni della Commissione in merito alla conferma o alla riforma della graduatoria.

1. INQUADRAMENTO DELLA PROCEDURA E ATTI PREGRESSI

La Commissione prende atto che, a seguito dei lavori di verifica inventariale e della successiva istruttoria, il Responsabile dell'Area Tecnica, Manutenzioni e Patrimonio ha emesso la Determinazione n. 267 del 01/06/2026, avente ad oggetto la "Presa d'atto dei verbali della commissione giudicatrice e formale dichiarazione di procedura infruttuosa/deserta". Tale provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e fisico dal 01/06/2026 al 30/06/2026.

Nei termini previsti dall'Art. 9 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle opposizioni, sono pervenute da parte del candidato escluso Simonetti Alvio due note formali di ricorso:

- nota prot. n. 3727 del 05/06/2026: contenente formale opposizione all'esclusione e documentazione a sostegno;
- nota prot. n. 3910 del 10/06/2026: contenente integrazione dei motivi di ricorso e deposito dell'Ordinanza di Vendita Delegata emessa dal Tribunale di Udine in data 16/05/2026 (R.G. Es. Imm. n. 166/2025).

2. ANALISI DEI MOTIVI DEL RICORSO E VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione procede all'esame analitico delle tesi sostenute dal ricorrente, il quale richiede la riammissione al bando sostenendo che l'immobile di sua proprietà in Via Nazionale 12, fraz. Carnia, è oggetto di esecuzione immobiliare forzata e pertanto non più nella sua reale disponibilità patrimoniale.

Sottoposta a verifica la documentazione, la Commissione esprime il seguente orientamento in diritto e in fatto:

1. Il principio della titolarità del diritto:

Il bando di concorso stabilisce in modo tassativo e chiarissimo al Punto 5 “Requisiti per la partecipazione”, comma 2, che il concorrente e i membri del suo nucleo non devono possedere alcuna abitazione adeguata nel territorio regionale. Lo stesso articolo specifica, a pena di inammissibilità, che: “I requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda”.

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è scaduto il 07/05/2026 alle ore 12:00. In tale data, il sig. Simonetti risultava a tutti gli effetti di legge il pieno e legittimo proprietario dell'immobile di Via Nazionale 12 a Venzone.

L'Ordinanza di vendita delegata esibita dal ricorrente a supporto del gravame non solo è un atto successivo alla scadenza del bando (essendo stata emessa dal Giudice in data 16/05/2026), ma per costante giurisprudenza non priva affatto il debitore del suo diritto reale. Il pignoramento e l'apertura delle aste sono atti preordinati alla futura vendita, ma lo spossessamento giuridico e il trasferimento della proprietà si perfezionano solo ed esclusivamente con il successivo Decreto di trasferimento del Giudice, ad oggi non esistente.

Pertanto, al momento della presentazione della domanda, il sig. Simonetti possedeva l'abitazione e non soddisfaceva il requisito obbligatorio richiesto dal bando, rendendo l'esclusione un atto dovuto e non riformabile.

2. La disponibilità materiale dell'alloggio:

La stessa Ordinanza prodotta dal ricorrente dichiara espressamente che l'immobile “costituisce abitazione principale del debitore e dei suoi familiari conviventi” e che “la sua liberazione non potrà essere disposta prima dell'emissione del decreto di trasferimento”. Di fatto, il nucleo familiare non ha subito alcuno sfratto esecutivo o sgombero materiale alla data di scadenza del bando (07/05/2026) né alla data odierna, disponendo appieno di un tetto idoneo alle proprie esigenze.

3. Incompatibilità con il mantenimento dei requisiti per 8 anni:

Il bando prevede l'obbligo di mantenere i requisiti “ininterrottamente per l'intero periodo di otto anni”. Accettare la tesi del ricorrente significherebbe ammettere un inquilino che, per i mesi o gli anni necessari al completamento delle aste giudiziarie, risulterebbe contemporaneamente proprietario di un altro immobile nello stesso territorio comunale, violando apertamente il dettato dell'Avviso Pubblico.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E RINVIO DEI LAVORI

La Commissione, all'unanimità dei suoi componenti, giudica l'opposizione presentata dal sig. Simonetti Alvio infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, conferma integralmente le risultanze dei propri verbali precedenti e i contenuti della Determinazione n. 267 del 01/06/2026 emessa dal TPO dell'Area tecnica, manutenzioni e patrimonio.

La procedura d'appalto per l'allocazione dei 3 alloggi comunali di via Tugliezzo 2 rimane pertanto formalmente e definitivamente infruttuosa/deserta a causa della mancanza di concorrenti validi ammessi (essendo stati gli altri due unici proponenti, Sabili e Luciani, già esclusi per sanatoria scaduta o carenze non regolate in soccorso istruttorio).

Si dà mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, Manutenzioni e Patrimonio di redigere e notificare al sig. Simonetti Alvio il formale provvedimento di diniego dell'opposizione e conferma dell'esclusione.

CONCLUSIONI

La Commissione dispone la trasmissione del presente documento agli uffici comunali per la conclusione del procedimento amministrativo e la conservazione agli atti della procedura.

La seduta viene tolta alle ore 13:00.

Dott.ssa Tiziana Venuti – componente

Tiziana Venuti

P.i.e. Alberto Zamolo - Segretario verbalizzante

Alberto Zamolo

Dott.ssa Francesca Pasquin – componente

Francesca Pasquin



